

FONDAZIONE M.I.D.A.

***PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2025 – 2027***

Approvato con deliberato di CDA
del 3 Giugno 2024

Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Dott. Anna De Mauro

ANNO 2025

PREMESSA

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è stato redatto per il triennio 2025-2027 in ottemperanza alla normativa vigente, alla luce delle ulteriori indicazioni fornite nel PNA 2022, delibera ANAC n. 7/2023 e dell'aggiornamento 2023 al PNA 2022 delibera n. 605 del 19.12.2023.

Durante l'anno appena trascorso l'evoluzione giuridica e normativa ha fatto registrare significative novità. L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ha sancito un nuovo sistema di gestione delle procedure di affidamento, basato sulla digitalizzazione dei servizi e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Ciò ha determinato l'adeguamento alla nuova normativa da parte della Fondazione M.I.D.A. con la dotazione e l'utilizzo di una piattaforma digitale certificata, in diretta operabilità con la BDNCP, seppur limitatamente agli affidamenti di importo inferiore ad € 140.000,00 per i servizi e ad € 500.000,00 per i lavori, non avendo registrato, la Fondazione, il possesso dei requisiti per la propria qualificazione quale stazione appaltante ai sensi degli artt. 62 e 63 del Dlgs 36/2023. Per eventuali affidamenti di importo superiore alle soglie predette, ovviamente, la Fondazione si servirà di una centrale di committenza qualificata, rinvenibile, prioritariamente tra gli Enti Fondatori. Inoltre, che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la Fondazione ha provveduto anche al recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa al *whistleblowing*, normativa che riveste un ruolo di primaria importanza nella prevenzione della corruzione. Pertanto e in tale ottica la Fondazione M.I.D.A. continua con la sua politica di rafforzamento dei presidi di prevenzione e contrasto della corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative e di comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, nell'ambito del contesto esterno ed interno. Tale azione ha come obiettivo la promozione di principi di etica, di rispetto e applicazione di valori comuni in un sistema d'impresa più ampio, nonché di garantire la compliance alle norme dell'ordinamento, ed in particolare a quelle in materia di prevenzione della corruzione, per quanto applicabili alla sua natura di "Organismo di Diritto Privato in Controllo Pubblico"

Le politiche della Fondazione M.I.D.A. in materia contrastano, dunque, ogni forma di corruzione e pongono particolare attenzione alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti e alle connesse procedure di affidamento, nell'osservanza delle norme in materia di trasparenza.

Proseguendo, dunque, nel percorso avviato attraverso il PTPCT la Fondazione M.I.D.A. intende attuare, pur nelle oggettive difficoltà da "sottodimensionamento amministrativo" in chiave sistemica ed integrata, le indicazioni normative che regolano la prevenzione della corruzione (l.190/2012) e l'attuazione della trasparenza (d.lgs.33/2013).

1. IL PTPCT E LA FONDAZIONE M.I.D.A.

Al fine di attuare le disposizioni di cui alla l. 190/2012 in tema di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e di illegalità, la Fondazione M.I.D.A. (di seguito anche "Fondazione") ha adottato un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche "Piano" o "PTPCT") volto a scongiurare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione ed in generale, le più ampie fattispecie di reato contemplate dalla medesima.

L'apparato normativo di prevenzione della corruzione e trasparenza è strutturato, all'interno del nostro ordinamento, su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)¹, predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- a livello decentrato attraverso i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione individuati da ogni singola amministrazione.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione mediante il quale le singole amministrazioni individuano i rischi di corruzione e predispongono le relative modalità di azione, attraverso l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato, in seguito, approvato il decreto trasparenza inerente al diritto di accesso civico, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal d.lgs. 97/2016. Il nuovo quadro normativo ha inciso in modo significativo sulla valorizzazione e sul rafforzamento delle misure a tutela della trasparenza, introducendo forme di controllo diffuso da parte dei cittadini e implementando i mezzi volti a contrastare le condotte illecite e i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti richiamati dalla legge.

Il Piano predisposto dalla Fondazione M.I.D.A. ha, dunque, natura programmatica su base triennale e serve a definire i presidi, le azioni e le misure che la Fondazione adotta e intende adottare in tema di anticorruzione e trasparenza.

In ottemperanza alla normativa vigente e nello specifico all'obbligo dell'aggiornamento annuale previsto entro il 31 gennaio 2025, la Fondazione M.I.D.A. ha provveduto, con il presente documento ad aggiornare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2025-2027. Il presente documento, pertanto, costituisce il PTPCT "integrativo ed aggiornato" della Fondazione, che va ad integrare, in un'ottica di continuità e di implementazione quello precedentemente adottato, da intendersi espressamente replicato, per le parti non oggetto di integrazioni.

1.1 Profilo soggettivo

L'art. 1, co. 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. 97/2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, fa riferimento ai soggetti indicati all'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza, del resto confermando e ampliando quanto

¹ Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità con Delibera n. 72/2013 e, annualmente, soggetto a modifiche/aggiornamenti emanati dall'ANAC. Con la delibera n.7 del 17 gennaio 2023 l'Autorità ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

era già stato anticipato nella determinazione ANAC n. 8/2015 – poi sostituita dalla determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, laddove si erano ricompresi tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico assoggettati alla normativa *de qua*, anche le società in controllo pubblico.

Al predetto quadro normativo relativo all'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, vanno considerate anche le specifiche indicazioni dettate per la sezione "Bandi di gara e contratti" di cui all'allegato 9) PNA 2022 e all'allegato 1) delibera ANAC 264/2023 nonché dei relativi strumenti di programmazione.

La disciplina della trasparenza – di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione, che attua e applica la Fondazione M.I.D.A.

1.2 Profilo oggettivo

Nella determinazione 12/2015, l'ANAC ha precisato la nozione di corruzione in senso ampio, "intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio, da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

In tal senso, gli obiettivi minimi indicati dalla l. 190/2012 in un'ottica di prevenzione del rischio possono così riassumersi:

- ✓ ridurre le opportunità o le situazioni che possano favorire all'interno dell'organizzazione casi di corruzione e di cattiva amministrazione astrattamente configurabili;
- ✓ aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione e di cattiva amministrazione;
- ✓ creare un contesto sfavorevole alla corruzione ed alle pratiche scorrette e lesive dell'interesse pubblico, ispirato a principi di trasparenza e integrità.

Al riguardo, occorre evidenziare che nell'ambito della Fondazione M.I.D.A. – in ragione della sua natura di Ente di Diritto Pubblico – ricorrono i presupposti per l'individuazione delle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 del codice penale².

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Pen. n. 13284/2018; Cass. Pen. 16855/2018), i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società *in house* potrebbero essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ogni volta in cui l'attività della società, soggetta al controllo analogo,

² L'art. 357 c.p. afferma: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

L'art. 358 c.p. stabilisce: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

sia disciplinata da una normativa pubblicistica e la medesima società persegue finalità pubbliche, benché facendo ricorso a strumenti di natura privatistica.

Dunque, non possono escludersi dai reati suscettibili di interessare la Fondazione M.I.D.A. i reati cd. propri, quelli cioè che possono essere commessi solo da alcuni soggetti in ragione della loro qualifica personale, quali corruzione, concussione e peculato.

1.3 Integrazione tra Piano Anticorruzione e Modello 231

L'ANAC ha suggerito agli organismi partecipati dalla P.A. l'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 da integrare con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità di cui alla l. 190/2012, con il PTCPT, riconducendole in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'Autorità. Nondimeno, la Fondazione, anche alla stregua della "snellezza del proprio organico" (solo due dipendenti amministrativi rispetto ad un totale di 13 dipendenti) ha optato per mantenere il PTPCT come documento autonomo, con ciò rinviando l'eventuale adozione del Modello 231.

2. OBIETTIVI

Per il triennio 2025-2027, la Fondazione M.I.D.A. intende perseguire l'attività di conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e azioni al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Nel perseguimento di tali fini, la Fondazione M.I.D.A. applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, che la differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la Fondazione, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi, come già "anticipati" nel presente piano

- predisporre specifiche misure organizzative e apposite procedure aventi lo scopo di prevenire fenomeni corruttivi;
- attuare un modello di prevenzione della corruzione costruito in maniera tale da coinvolgere l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali;
- promuovere l'integrità, attraverso l'individuazione delle situazioni in cui possono ravvisarsi ipotesi di illecito e di conflitto di interessi, nonché ipotesi di mala gestio;
- sottoporre a periodico riesame, e conseguente aggiornamento, la mappatura dei reati contro la Pubblica Amministrazione e/o assimilati e dei rischi ex l. 190/2012 nonché le relative misure di mitigazione del rischio previste;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari del presente PTPCT ad impegnarsi in maniera attiva e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne in materia e nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e di presidio della trasparenza;
- mettere in esecuzione i programmi di formazione e di informazione sulla normativa e sullo stato di attuazione all'interno della Fondazione medesima;

- vigilare sulla correttezza dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti, che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare un conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013;
- rafforzare la trasparenza, anche mediante il rispetto della disciplina dell'accesso civico ex art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013 e dell'accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013;
- coordinare le azioni in materia di trasparenza e accesso a dati/documenti con la normativa in materia di Privacy di cui al Regolamento UE 679/2016;
- attuare procedure che favoriscano e consentano a dipendenti e altri stakeholder di segnalare, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione, atti di corruzione effettivi, tentati o presunti, senza timori di ritorsioni, discriminazioni o provvedimenti disciplinari;
- rafforzare la tempestività e il costante aggiornamento delle informazioni e dati di cui è fatto obbligo la pubblicazione, assicurando anche la conformità al documento originale laddove richiesto.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Con delibera 1064/2019 (PNA 2019) e come da ultimo confermato nel PNA 2022, è precisato che *"lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento"*.

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti coinvolti nell'attività della Fondazione, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

I soggetti che concorrono al processo di prevenzione della corruzione all'interno della Fondazione M.I.D.A., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, delle proprie mansioni e degli incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto della stessa sono, dunque, tenuti a rispettare le prescrizioni del presente Piano. Sono altresì richiamati a rispettare il Codice di Comportamento, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

Per tali motivi il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura della Fondazione.

La normativa in materia di prevenzione della corruzione attribuisce, pertanto, al RPCT anche l'importante funzione di coordinamento del processo di gestione del rischio.

Tale ruolo non va inteso in termini di unicità e/o esclusività della gestione del rischio corruttivo, in quanto la partecipazione attiva degli altri *attori*, all'interno dell'organizzazione, è tutt'altro che residuale atteso che la logica sottostante alla prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente legata al ruolo e al contributo che può dare ciascuna figura operante all'interno dell'organizzazione.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione. Rinviaandosi, ad ogni buon conto agli allegati al vigente piano, da intendersi integralmente riportati e trascritti.

3.1 Consiglio di Amministrazione – Organo di Indirizzo

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dalle indicazioni fornite dall'Autorità, *"l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, oltre che di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia"*.

A tale organo spettano in particolare, i seguenti compiti:

- ✓ nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- ✓ adottare il PTPCT e i successivi aggiornamenti dello stesso, su proposta del RPCT;
- ✓ sostenere il RPCT e monitorarne l'attività, al fine di garantire le condizioni di indipendenza e autonomia proprie del Responsabile;
- ✓ adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ✓ ricevere con cadenza annuale le relazioni del RPCT;
- ✓ adottare le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT;
- ✓ promuovere e sostenere il processo di gestione del rischio corruttivo, sia in fase di definizione delle strategie della Società, sia favorendone la cultura all'interno dell'organizzazione, anche attraverso apposita formazione;
- ✓ osservare le misure contenute nel PTPCT;
- ✓ accogliere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, il CDA approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, qualora necessarie, utili ed opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.

3.2 RPCT

Una delle principali misure organizzative introdotte dalla l. 190/2012 è la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). A quest'ultimo la legge assegna non solo le funzioni di attuazione del PTPCT, ma anche quelle di controllo e monitoraggio dello stesso, nonché di raccordo dei flussi informativi con l'organo amministrativo.

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.

Il soggetto individuato come RPCT deve essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo, di imparzialità di giudizio e di professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Per quanto attiene alla specifica realtà delle società in controllo pubblico, la determinazione ANAC 1134/2017 precisa che il RPCT debba essere individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma, tra:

- i dirigenti, ove tali figure siano presenti nell'organigramma (cercando di evitare, ove possibile, la nomina di un dirigente addetto alle attività a maggior rischio di corruzione);
- profili non dirigenziali che garantiscano comunque le idonee competenze, ancorché con supporti consulenziali esterni, nel caso in cui non vi siano figure dirigenziali (come nella maggior parte delle controllate di piccole dimensioni). In questo caso l'organo amministrativo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal soggetto delegato;
- in ultima istanza e solo in casi eccezionali, il ruolo di RPCT può essere ricoperto da chi, tra i componenti dell'organo amministrativo, sia privo di deleghe gestionali.

Sul punto si richiama la delibera ANAC 1064/2019 (PNA 2019, i cui contenuti sono confermati nell'allegato n. 3 al PNA 2022) che ha ribadito la possibilità, previa adeguata motivazione, «in caso di carenza di posizioni dirigenziali o, ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni» di individuare il RPCT in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Tutto ciò in premessa l'organo di indirizzo della Fondazione M.I.D.A., preso atto dell'inesistenza di personale con profilo dirigenziale all'interno della Fondazione, ha provveduto ad individuare quale RPCT un soggetto "interno" alla Fondazione medesima nella persona della dott.ssa Anna De Mauro, ancorché supportata da un servizio consulenziale esterno giuridico/amministrativo. Il soggetto individuato risponde ai requisiti oggettivi richiesti dalla normativa ovvero di indipendenza ed autonomia rispetto all'organo di indirizzo, di imparzialità di giudizio, nonché di professionalità e onorabilità; resta ferma, inoltre, una vigilanza stringente e periodica sull'attività del RPCT da parte dell'organo amministrativo, così come suggerito dalle citate Linee Guida. Le funzioni di Responsabile per la Trasparenza sono svolte ai sensi dell'art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013.

La nomina del RPCT è stata comunicata all'ANAC in modalità telematica attraverso il portale dell'Autorità. L'atto di nomina del RPCT è pubblicato sul sito internet della Fondazione, all'interno della sezione "Altri Contenuti", oltre ad averne data comunicazione a tutto il personale della Fondazione. Si precisa che, qualora i requisiti sottesi alla nomina del RPCT dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'organo di indirizzo procederà alla revoca dell'incarico e alla sua sostituzione. Nello specifico, la revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o in caso di perdita dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità. Nell'ipotesi di assenza temporanea ed imprevista del RPCT, la Fondazione procederà alla nomina temporanea del sostituto individuando tra le figure professionali afferenti alle aree a minor rischio corruttivo, ancorché non dirigenziali stante l'attuale assetto

organizzativo, garantendo che la scelta ricada su di un soggetto adeguatamente formato e dal comportamento integerrimo.

La rinuncia all'incarico da parte del RPCT potrà essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'organo di indirizzo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

3.2.1 Funzioni e responsabilità

L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 assegna al RPCT non solo le funzioni di attuazione del PTPCT, ma anche quelle di controllo e monitoraggio dello stesso, nonché di raccordo dei flussi informativi con l'organo amministrativo.

A norma della legge anticorruzione, così come nuovamente confermato dal PNA 2022, il compito di predisporre il Piano è di esclusiva competenza del RPCT, pena la configurazione di un danno all'erario a carico dell'ente. L'ANAC specifica altresì che dall'espletamento dell'incarico non può derivare alcun compenso aggiuntivo per il RPCT, se non eventuali retribuzioni di risultato legate a specifici obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure anticorruzione.

Il RPCT è, dunque, indipendente e autonomo e riferisce direttamente al CDA. A tal fine, il RPCT svolge le attività previste dalla normativa vigente e, in particolare:

- propone all'organo di indirizzo il PTPCT e i relativi aggiornamenti;
- redige e trasmette all'organo medesimo la relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Altri Contenuti"
- definisce procedure per selezionare e formare adeguatamente i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento, coordinandosi con l'organo amministrativo;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività societaria;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- vigila sull'attuazione effettiva delle misure propone integrazioni e modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- riferisce all'organo di indirizzo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito, è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013;
- cura l'aggiornamento del Codice di Comportamento all'interno della Fondazione nonché la sua diffusione e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'istituto del diritto di accesso;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica;
- segnala eventuali fatti riscontrati potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, per l'attivazione di procedimenti disciplinari;

- in caso di eventuali circostanze riscontrate nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato, presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva comunicazione all'ANAC;
- segnala, all'organo amministrativo e all'Organismo con funzioni analoghe all'OIV, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- gestisce, ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001, le segnalazioni in materia di *whistleblowing*;
- segnala eventuali fatti riscontrati potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, per l'attivazione di procedimenti disciplinari.

Le funzioni spettanti in capo al RPCT non sono delegabili se non in caso di motivate e straordinarie necessità, riconducibili a situazioni eccezionali. Rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame. Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT si rinvia:

- a) al d.lgs. 33/2013 precisa che, in caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano;
- b) a quanto stabilito dall'art. 1, comma 12, l. 190/2012, ove è previsto peraltro che, in caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, il RPCT non risponde se prova di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione dello stesso, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del stesso.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della P.A., prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

3.3 Personale

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi eventuali collaboratori a tempo determinato o soggetti esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 statuisce il dovere per il personale tutto di prestare la propria collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Si rammenta che la violazione da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare (l.190/2012, art. 1, co. 14).

Pertanto, tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica, e i soggetti esterni coinvolti:

- partecipano, nei limiti delle proprie attribuzioni, al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano e nei documenti ad esso collegati (procedure, regolamenti, ecc.) evitando comportamenti, anche omissivi, che

possano impedirne od ostacolarne l'attuazione e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT;

- devono segnalare ex art. 54-*bis*, d.lgs. 165/2001 eventuali situazioni d'illecito (*whistleblowing*) al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 1, d.lgs. 165/2001;
- devono segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-*bis*, l. 241/1990);
- sono sottoposti a procedimento disciplinare, ove applicabile, o ad altre misure in funzione del ruolo ricoperto, qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

3.4 RDP Responsabile della protezione dei dati (DPO-Data protection officer)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così come integrato dal d.lgs. 101/2018, la Fondazione procederà nel corso dell'anno 2025 alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati, dando pubblicità alla suddetta nomina.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*" i cui contenuti sono confermati nell'allegato n. 3 al PNA 2022), il Responsabile della protezione dei dati, fornirà supporto al titolare del trattamento (la Fondazione) relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

3.5 Organismi indipendenti di valutazione

Negli enti di diritto privato in controllo pubblico non è prevista la nomina di un OIV. Con determinazione ANAC 1134/2017, l'Autorità ha stabilito che ciascun ente individua al suo interno, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, un soggetto che adempia alle attività riservate dell'OIV. Fondazione M.I.D.A. ha individuato tale organo nella Presidente del CDA quale legale rappresentante dell'Ente.

4. ADOZIONE DEL PTPCT 2025-2027

Non essendosi registrati livelli di rischio diversi od ulteriori rispetto a quanto considerato nel precedente PTPCT, tenuto conto anche del fatto che la Fondazione M.I.D.A. non ha registrato modifiche sostanziali né nell'organizzazione né nello svolgimento delle proprie attività, il presente documento è stato predisposto, esplicitando in maniera più dettagliata gli elementi a base dell'analisi e della valutazione del rischio dei processi, nonché delle misure di prevenzione.

Il Piano è redatto sulla base dell'approccio metodologico per la gestione del rischio di tipo qualitativo che utilizza informazioni e valutazioni quali indicatori di stima del livello di rischio, così come decretato come unica metodologia applicabile dal PNA 2019, e successivamente confermato anche nel PNA 2022.

Nello specifico si è proceduto nuovamente ad analizzare l'organizzazione della Fondazione, le regole di funzionamento applicate, i flussi tra i diversi settori al fine di individuare le aree a maggior rischio corruttivo così da consentire l'implementazione delle misure di prevenzione, in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici accertati.

Nella redazione del presente documento è stato seguito un iter articolato in quattro fasi che ha visto coinvolti l'organo di indirizzo e il personale della Fondazione, coordinati dal RPCT. Si riportano, di seguito, le quattro fasi succitate.

4.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta sulla base delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività poste in essere dalla Fondazione, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso. In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nei successivi paragrafi e successivamente, in osservanza a quanto disposto dalla l.190/2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della l. 190/2012, adattandole alle specifiche attività svolte dalla Fondazione M.I.D.A.

Per i dettagli si rinvia al paragrafo 5 "Metodologia e gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

4.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di attività della Fondazione

In relazione alla presente fase si rinvia paragrafo 5 "Metodologia e gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

4.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al paragrafo 5 "Metodologia e gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

4.4 Stesura del PTPCT 2025-2027 – Aggiornamento 2025

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura e l'aggiornamento del PTPCT.

Il Piano 2024-2026, che il presente riprende, è stato adottato dal CDA con delibera del 3 Giugno 2024. Di esso è stata data pubblicazione sul sito internet della Fondazione, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti" e comunicazione a tutto il personale.

La presente modifica/aggiornamento sarà pertanto sottoposta al medesimo *iter* di pubblicazione sul sito istituzionale e successiva informativa all'organo di indirizzo, all'organo di controllo, ai dipendenti e ai collaboratori.

5. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO

Il presente PTPCT è stato predisposto sulla base della metodologia fornita dall'ANAC che nel PNA 2019, delibera 1064/2019 e con particolare riferimento all'allegato 1, ha fornito precise indicazioni metodologiche riguardanti la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo di quello che la stessa ANAC definisce come "*Sistema della gestione del rischio corruttivo*" e come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato e attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento dell'attività amministrativa, l'imparzialità delle decisioni e il prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza della realtà operativa della Fondazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Per la gestione del rischio corruttivo si è tenuto conto della peculiarità della Fondazione M.I.D.A. applicando il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione della Fondazione fa capo sia agli organi di indirizzo politico-amministrativo sia ai dipendenti impegnati in attività amministrative e gestionali, nonché ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del PTCPT stesso.

Tale attività è stata sviluppata non solo in conformità al succitato allegato 1, ma anche nel rispetto della compatibilità di cui all'art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-bis, l. 190/201.

Il processo di gestione del rischio corruttivo si articola secondo le seguenti fasi:

- 1) analisi del contesto
- 2) valutazione del rischio
- 3) trattamento del rischio

5.1 Analisi del contesto

Per analisi del contesto si intende la fase propedeutica alla valutazione del rischio, consistente nell'acquisizione delle informazioni finalizzate alla comprensione e individuazione del rischio corruttivo. Nello specifico esso è inteso nella duplice accezione di contesto, sia esterno sia interno, alla Fondazione M.I.D.A.

5.1.1 Contesto esterno

Analizzare il contesto esterno ha come scopo innanzitutto quello di rappresentare le dinamiche e caratteristiche strutturali dell'ambiente in cui opera la Fondazione M.I.D.A., al fine di comprendere se le stesse possano essere terreno fertile per il verificarsi di fenomeni corruttivi. È evidente che la possibilità di intercettare probabili eventi corruttivi, influisce sulla valutazione del rischio sia sulla predisposizione delle misure di prevenzione.

Nella disamina del contesto esterno, inteso come circoscritto all'area territorialmente più rilevante, la Fondazione si è avvalsa anche delle analisi e delle risultanze contenute nel Piano Anticorruzione della Regione Campania.

Analizzando i provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalle Prefetture della Campania si conferma, la crescita del numero passando dai 27 del I semestre a 37 del successivo, totalizzando 64 provvedimenti emessi per l'anno 2022. L'analisi dei provvedimenti giudiziari e amministrativi antimafia proseguita nel semestre ha così consentito di delineare il quadro attuale della criminalità nella Regione che permane caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di aggregazioni camorristiche aventi significative differenze a seconda delle rispettive aree d'influenza prese in riferimento. Quanto al secondo aspetto (relazioni con gli *stakeholders*), si evidenzia innanzitutto l'impegno che la Fondazione M.I.D.A. assume come obiettivo principale ovvero il

bisogno dei cittadini circa la fruizione in visita delle Grotte di Pertosa-Auletta, del Museo del Suolo e del Museo Speleo Archeologico.

La sua attività si rivolge dunque ad un mercato "locale" relazionandosi ed instaurando contatti con differenti tipologie di interlocutori:

- ✓ privati cittadini, ovvero l'utenza propriamente detta;
- ✓ i fornitori, ovvero operatori di natura pubblica e/o privata, in forma giuridica associativa e/o individuale ;
- ✓ la Pubblica Amministrazione intesa sotto una duplice veste: sia come rappresentante dell'Ente affidatario sia come interlocutore all'atto del rilascio di certificati, autorizzazioni, provvedimenti, licenze indispensabili per l'esercizio dell'attività specifica della Fondazione

La Fondazione M.I.D.A. eroga i servizi in affidamento nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- ✓ garantisce la fruibilità dei servizi gestiti a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, situazioni economiche, condizioni psicofisiche e sociali;
- ✓ si impegna, per quanto nelle sue possibilità e competenze, a garantire e rendere più agevole l'accessibilità dei servizi agli anziani, alle persone diversamente abili ed alle persone socialmente più deboli;
- ✓ si impegna altresì ad erogare i servizi in affidamento nel rispetto dei principi e dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- ✓ si impegna ad assicurare un'erogazione dei servizi in affidamento continua, regolare, secondo l'orario pubblicato e diffuso e senza interruzione, fatta eccezione per le interruzioni dovute a causa di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo;
- ✓ si impegna a garantire e favorire la partecipazione degli utenti, anche attraverso organismi di rappresentanza organizzata, al fine di tutelare il loro diritto alla corretta erogazione del servizio.

5.1.2 Contesto interno

L'analisi del contesto interno trova la sua *ratio* nella necessità di comprendere come la natura dell'attività svolta, la struttura organizzativa, gli organi di indirizzo, i ruoli e le responsabilità, le risorse, il sistema dei flussi informativi, possano influire sulla sensibilità al rischio corruttivo della Fondazione M.I.D.A.

Sotto l'aspetto organizzativo la Fondazione M.I.D.A. è un ente di diritto privato in controllo pubblico, esperito dagli Enti Fondatori (Regione Campania – Comune di Pertosa – Comune di Auletta – Provincia di Salerno)

Nello svolgimento della sua attività, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile la Società è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023 come modificato dal DLgs 209/2024).

La Fondazione M.I.D.A. impiega ad oggi 13 dipendenti, divisi tra impiegati (2) ed operai (11). La Fondazione è gestita da un CDA organo amministrativo-politico di vertice che è coadiuvato dai responsabili dell'Ufficio Contabilità/Ufficio Contratti/Ufficio Personale (tutti in capo alla signora Antonietta Cafaro) e dell'Ufficio Marketing (in capo alla dott.ssa Anna De Mauro) nella gestione e amministrazione della stessa.

Altro organismo della Fondazione è il Collegio dei Revisori a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. La presidente del CDA svolge le funzioni di attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ex art. 1, co. 8-bis, Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Fondazione M.I.D.A. si è dotata di un Sistema Disciplinare e del Codice Etico ai sensi del d.lgs. 231/2001, oltre al Codice di Comportamento approvato dal CDA unitamente al piano triennale 2024/2026 con deliberato del 3 Giugno 2024

Infine la Fondazione M.I.D.A. si è dotata di un protocollo elettronico ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD, da implementarsi nel corso del presente atto 2025 e di una piattaforma di e-procurement fruibile online attraverso la quale si può gestire un albo fornitori telematico, attivare procedure o gare telematiche.

5.1.3 La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa descrizione e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Considerate le attività svolte dalla Fondazione, che per la loro natura presentano un rischio inerente oggettivamente elevato, nella fase di stesura del presente Piano sono state analizzate tutte le possibili aree di rischio.

A tal proposito, si riportano le aree di rischio individuate alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019, alla tab. 3 dell'allegato 1:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- gestione di contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte di Pubbliche Autorità;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Si è proceduto ad una suddivisione in fasi dei processi individuati in attuazione a quanto disposto nel PNA 2019 ed una più dettagliata descrizione dei processi, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà eventualmente realizzata negli anni successivi. Infine, attraverso l'identificazione delle aree sono emersi i processi relativamente ai quali sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.

5.2 Valutazione del rischio

5.2.1 Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della Fondazione M.I.D.A., tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Sul tema, nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Si sottolinea nuovamente, a tal proposito, che le caratteristiche e le dimensioni della Fondazione non richiedono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività, anche in considerazione della circostanza che negli anni precedenti non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di eventi corruttivi. Pertanto, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.

In tal senso, si è provveduto ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività della Fondazione (come sopra individuati). A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni già riportate in merito alle caratteristiche peculiari della Fondazione;
- analisi della documentazione predisposta internamente;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- analisi di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato in altri enti e realtà simili;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità (personale e consulenti esterni);
- esemplificazioni elaborate dall'Autorità per società ed enti in controllo pubblico.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione M.I.D.A. Nell'allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché l'analisi per processo, ove è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo e fasi) ad un livello via via più dettagliato (per attività), ove ritenuto necessario in funzione del livello di rischio valutato.

5.2.2 Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Per "fattori abilitanti" si intende un'accezione ampia di comportamenti, status e quanto altro possa creare terreno favorevole all'aumento dei rischi corruttivi. Nello specifico si tratta:

- mancanza di trasparenza;
- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso la Fondazione sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree della Fondazione M.I.D.A. maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di eventuali nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

A tal proposito, si sottolinea che l'approccio utilizzato per l'analisi del rischio è quello di tipo "qualitativo" indicato dall'ANAC nel PNA 2019.

Quindi schematicamente le azioni intraprese effettuate per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC, sono:

- a) scelta dell'approccio valutativo
- b) individuazione dei criteri di valutazione
- c) rilevazione dei dati
- d) formulazione di un giudizio sintetico

Il RPCT ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, e ove applicabili, gli *indicatori di rischio* consigliati dall'Autorità e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai summenzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Fondazione, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne

– *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

A tal riguardo si specifica che, nell’ambito delle attività di monitoraggio programmate, sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio, come illustrato nell’allegato 1 privilegiando, come già riportato, l’approccio qualitativo suggerito dall’ANAC.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (*alto, medio, basso*).

La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell’effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall’ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell’esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell’allegato 1 che, come già precisato in precedenza, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

5.2.3 Ponderazione del rischio

Facendo seguito alle risultanze della precedente fase, si procede con la ponderazione del rischio allo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi della Fondazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del livello di rischio complessivamente stimato come “medio”, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriori misure di trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive quelle già esistenti, anche al fine di non appesantire ulteriormente l’attività della Fondazione. Ciò nondimeno il monitoraggio costante potrà suggerire di introdurre ulteriori nuove misure, al verificarsi di eventi che ne suggeriscano l’opportunità.

6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state individuate:

- ✓ *misure di carattere generale o trasversale*, intendendo tali tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di mettere in atto di comportamenti di tipo corruttivo;
- ✓ *misure specifiche* che riguardando i singoli processi a rischio e che sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

6.1 Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze della Fondazione.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione in relazione ad ogni singolo processo si rinvia all'allegato 1.

In ogni caso, si riportano di seguito le misure ritenute di carattere generale o trasversale, alcune delle quali saranno meglio definite successivamente:

- trasparenza delle attività realizzate dalla Fondazione mediante l'adeguamento al d.lgs. 33/2013, con conseguente aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente"
- regolamentazione e gestione delle tre diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione dei processi;
- informatizzazione dei processi: la Fondazione è continuamente tesa verso l'applicazione di questa misura. La totale informatizzazione allo stato attuale è di difficile previsione, però la creazione di semi automatismi, sia nei casi di raccolta e gestione del dato da pubblicare sia nella circolazione dei flussi informativi, è in grande aumento;
- verifica delle incompatibilità e inconferibilità;
- Codice di Comportamento;
- formazione.

Qui di seguito la descrizione di alcune delle misure generali che possono più incidere sul contenimento del rischio corruttivo.

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

In data 9 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato poi emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

L'espressione *whistleblower* racchiude una molteplicità di soggetti che a vario titolo svolgono, abbiano svolto o si apprestano a svolgere attività lavorative presso e/o nei confronti della Fondazione M.I.D.A. Sono considerati tali, pertanto non solo i dipendenti ma anche i consulenti, collaboratori, prestatori di servizi, lavoratori autonomi, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), azionisti, amministratori, organi di controllo e vigilanza.

Rispetto alla precedente disciplina, il nuovo decreto amplia notevolmente i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria. Il d.lgs. 24/2023 protegge, infatti, da eventuali ritorsioni dovute alla segnalazione stessa, allargando le tutele anche ad una serie di soggetti che a vario titolo intervengono nel processo di segnalazione (facilitatori, persone, colleghi ed enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

La Fondazione M.I.D.A. considera il *whistleblowing* quale misura essenziale per contrastare e rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 24/2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, la Fondazione ha:

- ha provveduto alla istituzione di un canale interno criptato;
- ha individuato nella persona del RPCT il gestore interno della segnalazione;
- ha ottemperato alle norme come sopra citate predisponendo un'apposita procedura redatta nel rispetto del d.lgs. 24/2023 e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311/2023.

La Fondazione M.I.D.A., pertanto, si è dotata di uno strumento informatico che tutela il diritto di segnalazione del *whistleblower*, ai sensi del citato d.lgs. 24/2023, attraverso l'uso di tecniche di crittografia che assicurano la riservatezza e la sicurezza della conservazione dei dati. La Fondazione gestisce le segnalazioni effettuate, attraverso uno specifico applicativo *whistleblowing*, accessibile dal sito web della Fondazione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Altri Contenuti

Questo sistema garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante ed anche la segnalazione anonima con una procedura informatica che raccoglie tali dati, ma non li rende accessibili e conoscibili se non al RPCT, gestore del canale di segnalazione.

Le attività istruttorie per le segnalazioni iniziano o all'esito di verifica periodica della presenza di segnalazioni o a seguito di alert automatico dell'applicativo. Successivamente, il RPCT valuta se la segnalazione è in buona fede e adeguatamente circostanziata, o considerata in malafede.

Nel caso in cui la segnalazione abbia trovato riscontro oggettivo ovvero siano emersi aspetti critici, il RPCT se ritiene fondata la segnalazione, si rivolge immediatamente al CDA o alle istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Al RPCT non spetta, infatti, l'accertamento delle responsabilità individuali di qualsiasi natura, né lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione oggetto di segnalazione.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del

segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

La segnalazione deve avvenire in via prioritaria utilizzando il canale di segnalazione interno della Fondazione M.I.D.A. come sopra illustrato, e solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni, ovvero:

- gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza soggettiva, non è stato dato seguito ad una segnalazione interna
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito, ovvero che esporrebbe sé stessa al rischio di atti ritorsivi
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

sarà possibile inviare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando il canale esterno disponibile al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La Fondazione si attiene a quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" per quanto applicabile.

Il RPCT, all'atto del conferimento dell'incarico, verifica la insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende attribuire l'incarico stesso, secondo quanto previsto dal d.lgs. 39/2013.

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle linee guida dell'Autorità in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alle delibere ANAC n. 833/2016 e n. 1134/2017.

A tali fini la Fondazione adotta le misure necessarie finalizzate ad assicurare che i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e, nel corso del rapporto, con cadenza annuale. Il RPCT effettua verifiche annuali su base campionaria, ed ha ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconferibilità rilasciate dai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, con riguardo sia alla correttezza sia alla completezza delle stesse. La verifica può essere effettuata direttamente o col supporto di società terze indipendenti, tramite fonti pubbliche, audizioni verbalizzate al soggetto interessato ovvero tramite la richiesta di documenti o di certificati attinenti al contenuto della dichiarazione fornita. I soggetti interessati sono tenuti a fornire la massima collaborazione e supporto al RPCT ai fini dell'accertamento degli elementi dichiarati, sia oggettivi sia soggettivi.

Nelle attività di verifica, accertamento e di eventuali contestazioni, la Fondazione M.I.D.A. garantisce al RPCT la massima autonomia e indipendenza.

Relativamente ai precedenti penali, con riguardo all'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, il RPCT verifica l'insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti ai quali la Fondazione intende conferire incarichi, con specifico riferimento alle circostanze di costituzione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico dei soggetti interessati dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Fondazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

La Fondazione M.I.D.A., ai fini della verifica dell'assenza delle condizioni di cui sopra, acquisisce apposita dichiarazione all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3, d.lgs. 39/2013, nonché all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001. Tale fattispecie al momento è solo ipotizzabile, stante l'assenza di attribuzioni di incarichi dirigenziali e/o direttivi.

Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Fondazione intende assicurare specifiche attività formative rivolte al personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. La formazione riveste, infatti, un ruolo centrale e strategico tra le misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità.

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dalla Fondazione e considerate le competenze e i compiti attribuiti al personale, l'obiettivo è quello di formare ed aggiornare il personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza, anche mediante il confronto con esperti del settore, al fine di rendere tutti edotti su normative e meccanismi previsti della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, nonché di rafforzare l'educazione etica e civica degli stessi, sensibilizzandoli al rispetto delle regole.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione. In particolare, in sede di aggiornamento e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT. La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione è definita secondo il programma concordato con l'organo di indirizzo.

Il programma di formazione, gestito e approvato dal CDA su proposta del RPCT, individua i soggetti tenuti a ricevere formazione, i relativi contenuti e gli strumenti di erogazione, quantificando le ore/giornate ad essa dedicate. La formazione può avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso corsi di formazione (frontale o in modalità FAD); e-mail di aggiornamento; note informative e riunioni interne (queste ultime opportunamente formalizzate e verbalizzate).

Per l'anno 2025 la Fondazione programmerà una adeguata formazione in tema di anticorruzione e trasparenza anche in ragione di eventuali novità normative/o variazioni dell'assetto organizzativo interno, che dovessero intervenire.

Codice di comportamento

Al fine di garantire una specifica applicazione delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di Comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", ed in conformità a quanto previsto dal P.N.A., la Fondazione M.I.D.A. ha provveduto ad adottare un proprio codice interno di comportamento dei dipendenti, pubblicato sul sito istituzionale e comunicato a ciascun dipendente. La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Fondazione sono tenuti ad applicare.

Il Codice di Comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del PTPCT adottato dalla Fondazione. Si rammenta a tal proposito che eventuali violazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari.

I doveri di comportamento sopra identificati costituiscono parte integrante del presente PTPCT e hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L'eventuale violazione di tali misure, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

La più ampia diffusione delle disposizioni in oggetto viene garantita, tra l'altro, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, le cui disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dello stesso. Il Codice di comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del PTPCT 2024-2026 adottato dall'Ente. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al succitato Codice.

Si specifica, infine, che nel corso del 2025 il Codice sarà aggiornato al fine di recepire le modifiche di cui al D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

Sistema disciplinare

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, legge n. 190/12) e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel CCNL.

Conflitto di interessi

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse della Fondazione M.I.D.A., si ha un conflitto di interessi. Chiunque, nell'esercizio delle proprie mansioni, deve astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

Nell'esclusivo interesse della Fondazione, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali, rendendo noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con

i responsabili delle aree di appartenenza; devono astenersi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, i soggetti competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche.

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi (cfr. art.16 d.lgs.36/2023), è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023, prevede l'adozione di una specifica misura nell'ambito della gestione del conflitto di interessi, con riferimento allo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, considerato uno dei settori a maggior rischio corruttivo. L'Autorità al fine di modulare gli oneri per le stazioni appaltanti ha previsto due ipotesi diverse del sistema dichiarazioni, facendo una distinzione tra stazioni appaltanti che utilizzano o meno i fondi PNRR e i fondi strutturali.

Per i contratti di appalto dove non è prevista l'utilizzazione di fondi PNRR e di fondi strutturali, l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 prevede una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

Con riferimento alla figura del RUP, considerando l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse per ogni singola gara (cfr. par. 6.3. LL.GG. ANAC n. 15/2019) e dei commissari di gara (cfr. art. 93 d.lgs. 36/2023), si introduce quale misura di prevenzione l'obbligo di rilascio della dichiarazione per ogni affidamento.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali l'Autorità ritiene che al fine di rafforzare i presidi di prevenzione i dipendenti, che sia coinvolti nella procedura di gara, rilascino un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento. Ciò si desume proprio dall'art. 16, co. 3, del Codice dei contratti pubblici che, come sopra evidenziato, direttamente prevede un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla specifica procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione.

Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi.

In particolare, è richiamato l'art. 22 del Regolamento UE 241/202178 in riferimento

all'attuazione del PNRR. Quest'ultimo, al fine di prevenire il conflitto di interessi, impone agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore "in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi".

In Italia tali misure trovano riscontro, oltre che nelle disposizioni normative, anche nelle Linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, allegate alla circolare 11 agosto 2022, n. 30, ove è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Nelle citate Linee guida è previsto non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi.

Nell'allegato 1 Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione, pertanto, sono introdotte, oltre le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP e dei commissari di gara, se esistenti, anche le seguenti misure da applicare in caso di utilizzo di fondi PNRR:

- richiesta alle stazioni appaltanti di dichiarare il titolare effettivo;
- previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

Divieti post-employment (Pantouflage)

L'introduzione di misure in materia di post-impiego (il *pantouflage*), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato, si colloca in una logica di continuità, nel contrasto a fenomeni corruttivi, con i meccanismi di pre-impiego (le c.d. inconfirmità) e in corso di impiego (le incompatibilità).

Nello specifico, l'art. 1, co. 42, lett. f), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti. L'intento dell'Autorità è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

In virtù delle indicazioni fornite dall'ANAC, per "dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali" si intendono anche i dipendenti che, pur non titolari di tali poteri, collaborano all'esercizio degli stessi svolgendo istruttorie che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. Inoltre, l'ambito dei soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione presso i quali i dipendenti non possono svolgere attività lavorativa o professionale deve essere definito mediante un'interpretazione ampia, ricomprendendo anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico.

Come osservato da ultimo anche nel PNA 2019 «Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013».

In merito all'individuazione dei soggetti destinatari del divieto di *pantouflage* ai sensi dell'art. 21³ del D.Lgs. 39/2013, l'Autorità, nel PNA 2019, ha specificato che negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono sottoposti al divieto in questione gli amministratori e i direttori generali poiché muniti di poteri gestionali, mentre esso non si estende ai dipendenti, né ai dirigenti ordinari salvo che non siano muniti di incarichi autoritativi o negoziali. Orbene, all'interno della Fondazione non vi sono direttori generali né dirigenti titolari di poteri autoritativi o gestionali, pertanto allo stato attuale la misura "*pantouflage*" trova difficile applicazione.

In ogni caso, al fine di assicurare il rispetto della normativa in questione, la Fondazione M.I.D.A. si adopera affinché:

- negli interpellanti o nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa predetta;
- sia resa una dichiarazione di insussistenza della causa ostativa da parte dei soggetti interessati;
- sia garantita una specifica attività di vigilanza.

La Fondazione potrà prendere in considerazione l'eventualità di inserire in eventuali bandi di gara o negli atti prodromici all'eventuale affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nel bando-tipo n. 1/2023, in attuazione del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in cui l'Autorità ha inserito tra le altre cause di esclusione la seguente: "Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni".

É opportuno precisare che ai sensi del d.l. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", con

³ L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 precisa che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

Infine si rende necessario specificare che secondo quanto stabilito dall'Autorità con delibera n. 1090/2020, qualora il passaggio avvenga tra l'amministrazione controllante e l'ente di diritto privato controllato, verrebbe a mancare il rischio che il dipendente pubblico, durante lo svolgimento dell'incarico precedente, venga distolto dal perseguimento dell'interesse pubblico in vista del futuro incarico, non potendosi identificare un interesse di natura privatistica contrapposto a detto interesse pubblico, in virtù del rapporto di controllo sussistente tra i due enti.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tale misura, per quanto auspicabile, non deve peraltro tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Per tale motivo all'interno della Fondazione M.I.D.A., in ragione del numero evidentemente esiguo di soggetti cui sono affidate determinate aree, la rotazione si pone come una misura difficilmente compatibile con le esigenze organizzative d'impresa. Pertanto, al fine di prevenire eventuali inefficienze e ritardi, la Fondazione potrà prevederne l'adozione in quelle aree a rischio ove le risorse disponibili e le competenze richieste lo consentano, eventualmente in combinazione o alternativa a una strategia di segregazione delle competenze che consista nell'attribuzione a soggetti diversi di funzioni diverse (istruttorie e accertamenti, adozione decisioni, attuazione decisioni prese, attività di verifica).

6.2 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente, le possibili misure volte al contenimento del rischio corruttivo.

La programmazione operativa delle misure (come da allegato 1 al presente Piano) è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta una parte fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

L'attività di monitoraggio ha un ruolo strategico nell'azione di prevenzione della corruzione, divenendo uno strumento utile per individuare le priorità delle azioni e definire le misure da adottare.

Il RPCT riferisce all'organo amministrativo sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo, ed in particolare:

- ✓ sulla verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- ✓ sull'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- ✓ sull'analisi e la successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- ✓ sulla verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

È facoltà del RPCT acquisire tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza. In ogni caso, con cadenza annuale, la Fondazione provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

8. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

La Fondazione promuove la conoscenza del Piano, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento sia all'interno sia all'esterno coinvolgendo, nelle attività di informazione e formazione, tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che sono tenuti a conoscerne il contenuto, osservarlo e contribuire alla sua attuazione. A costoro verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Fondazione ha adottato sulla base del presente Piano, nonché i testi delle clausole contrattuali che verranno adottate coerentemente a detti principi, politiche e procedure.

Per quanto attiene alla comunicazione del Piano, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile e pertanto portato a conoscenza anche attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione "Altri Contenuti"

Si prevede, inoltre, che in caso di assunzione di nuovi dipendenti, la copia del PTPCT venga loro trasmessa all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro e sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante la ricezione del Piano.

SEZIONE PER LA TRASPARENZA

2025 – 2027

1. INTRODUZIONE

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, il presente Piano è redatto in ottemperanza alle indicazioni contenute nella normativa vigente, fornite dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, e applicate in quanto compatibili.

A tal proposito, gli obblighi sono assolti mediante l'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Altri Contenuti" (di cui all'allegato 1 del d.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 1310/2016) compatibilmente all'attività, alla dimensione organizzativa e alla propensione al rischio della Fondazione M.I.D.A., tenuto conto delle disposizioni contenute nella determinazione ANAC 1134/2017 ("Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni e degli enti pubblici economici"), all'allegato 9) del PNA 2022 e all'allegato 1) della delibera ANAC 264/2023.

Inoltre si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione. Conseguentemente, la Fondazione consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l'accesso procedimentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Attraverso il rispetto del principio di trasparenza, dunque, la Fondazione M.I.D.A. si pone l'obiettivo di prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, favorendo il riavvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione.

La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall'allegato 2: "Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti".

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Il rispetto della normativa che disciplina gli obblighi di pubblicazione ai quali devono attenersi le PP.AA e, con riferimento specifico alla realtà della Fondazione M.I.D.A. in qualità di società in controllo pubblico, è esso stesso strumento di perseguimento degli obiettivi dettati in materia di anticorruzione.

Attraverso il PTPCT 2025-2027, inteso come strumento sia programmatico sia operativo, e con particolare riferimento all'annualità 2025 la Fondazione intende:

- ✓ garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- ✓ tradurre la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- ✓ garantire la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- ✓ garantire adeguate tempistiche per l'attuazione degli obblighi.

3. I SOGGETTI COINVOLTI

Il presente Piano statuisce:

- la conferma della nomina di un Responsabile per la Trasparenza, che così come

- indica l'Autorità, coincide con il Responsabile delle Prevenzione della Corruzione;
- la definizione, da parte dell'organo di indirizzo politico, degli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
 - l'individuazione degli obblighi applicabili alla Fondazione e la loro pubblicazione sul sito web nella sezione "Società trasparente";
 - il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla trasparenza.

3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile per la Trasparenza è stato affidato alla Dott.ssa Anna De Mauro. Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri soggetti coinvolti. Viste le caratteristiche dell'organico e la distribuzione interna di funzioni e competenze, nell'allegato 2 sono stati indicati i settori a cui fanno capo le fasi di elaborazione, trasmissione e pubblicazione del dato.

3.2 Personale

Il personale in forza alla Fondazione M.I.D.A., unitamente all'organo di indirizzo, è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente Piano. I responsabili di area coadiuvano il RPCT nel garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

3.3 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" è curato da consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del RPCT. I dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"

La sezione "Amministrazione trasparente" è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 – allegato 1, dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, in coerenza con quanto stabilito dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017, oltre che le specifiche indicazioni dettate per la sezione "Bandi di gara e contratti" di cui all'allegato 9) PNA 2022 e all'allegato 1) delibera ANAC 264/2023.

In merito alle modalità di alimentazione ed inserimento dei dati, talvolta vengono utilizzati anche i collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nella tabella di cui all'allegato 2 "Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti", del presente Piano sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, riferimento normativo, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile della

trasmissione ed elaborazione del dato, il soggetto responsabile della pubblicazione, i termini di pubblicazione, il soggetto responsabile del monitoraggio e relative tempistiche.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato 2, in coerenza con le indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017, all'allegato 9) PNA 2022 e all'allegato 1) delibera ANAC 264/2023, cui si rinvia. Il RPCT periodicamente provvede a effettuare controlli a campione sul sito istituzionale.

6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento.

Il quadro normativo individua una disciplina sul diritto d'accesso articolata in tre diverse forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

La Fondazione dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge 241/1990, c.d. accesso documentale, nonché di accesso civico e di accesso civico generalizzato disciplinati dal d.lgs. 33/2013, secondo le modalità di seguito riportate.

6.1 Accesso documentale

La legge 241/90 ha come oggetto primario di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. Per tali motivi l'accesso agli atti e documenti amministrativi, si concretizza nel potere e nel diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi, poiché è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 22 della l. 241/90 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 per:

- ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una P.A., fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- conoscere i criteri di gestione delle pratiche.

L'art. 22, co. 1, lett. b), l. 241/90 riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in conformità a quanto stabilito nel capo V della l. 241/90:

- a) accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una P.A., è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'art. 22, co. 5, l. 241/1990.
- b) accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite a/r alla sede della Fondazione M.I.D.A. oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC compilando il modulo allegato al regolamento. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata, in quanto occorre, obbligatoriamente, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo ammetterlo se volto a soddisfare una finalità meramente esplorativa.

Il responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di a/r dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Tali disposizioni trovano applicazione per quanto compatibili, con l'attività amministrativa posta in essere dalla Fondazione M.I.D.A.

6.2 Accesso civico semplice

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui

gli stessi non siano stati ancora pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Con l'accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di "accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 d.lgs. 33/2013).

Come da regolamento approvato e pubblicato, la richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT; le modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste sono specificate nella Sezione "Società trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale della Fondazione M.I.D.A.

A seguito delle richieste pervenute⁴, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il RPCT dispone la tempestiva pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicandogli l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

I riferimenti del RPCT e del titolare del potere sostitutivo sono reperibili nella sottosezione "accesso civico" presente sul sito istituzionale della Fondazione, così come il regolamento per l'esercizio dell'accesso e la eventuale modulistica da utilizzare.

6.3 Accesso civico generalizzato

L'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 riconosce altresì a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dagli artt. 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 33/2013. La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e che non necessitano di alcuna motivazione.

La Fondazione M.I.D.A. ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato⁵. Pertanto, è stato evidenziato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale anche l'accesso civico "generalizzato" ex artt. 5, co.2, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste.

⁴ Sul punto si richiama anche la delibera ANAC 264/2023 sull'esercizio dell'accesso civico semplice in materia di pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNC.

⁵ Sul punto si richiama anche la delibera ANAC 264/2023 sull'esercizio dell'accesso civico semplice in materia di pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNC.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia della Fondazione, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Tutto quanto precede, come da specifico Regolamento approvato dal CDA e pubblicato in Amministrazione Trasparente altri contenuti.

6.4 Registro degli accessi

La Fondazione M.I.D.A. ha istituito, in ottemperanza alla normativa, il "Registro degli accessi" consistente nell'elencazione cronologica delle richieste di accesso ricevute, con indicazione (per ciascuna) dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione. Le risultanze della tenuta del registro sono pubblicate, con cadenza semestrale, nella sezione "Società trasparente", sottosezione Altri contenuti – Registro degli accessi.

APPENDICE NORMATIVA

Conformemente a quanto suggerito dall'ANAC nel documento *"Orientamenti per la pianificazione e trasparenza"* del 2 febbraio 2022, ci si limita in questa sede a richiamare gli estremi dei provvedimenti normativi cui Il presente Piano si conforma:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"*;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici."* (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante la *"Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 *"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

Nella redazione del Piano si è tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dall'ANAC nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle delibere inerenti ad aspetti di interesse specifico per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tempo per tempo approvati.